

Esonero INPS con certificazione di parità di genere

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 11 Settembre 2024

Ecco i chiarimenti e la guida alla presentazione delle domande per accedere all'esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Le rettifiche sono possibili fino al 15 ottobre 2024.

L'INPS ha fornito chiarimenti con riferimento alle **modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo per le aziende in possesso della Certificazione della parità di genere**

(UNI/PdR125:2022). Sul punto, l'Istituto Previdenziale ha specificato che – laddove le aziende abbiano compilato erroneamente le domande con riferimento al dato della retribuzione media mensile globale – possono sanare la loro posizione, rinunciando alla domanda precedentemente trasmessa (con i dati erronei), e ritrasmettendola con il dato corretto entro e non oltre il **termine perentorio del 15 Ottobre 2024**; decorso il termine anzidetto, tutte le domande in stato di “trasmessa” potranno essere elaborate da parte dell'Istituto, e quindi, all'esito della verifica, contrassegnate dallo stato di accoglimento, accoglimento parziale, o rigetto.

L'esonero contributivo per aziende in possesso di certificazione parità di genere

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento **dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario**, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della **certificazione della parità di genere** di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge. Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere



viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, **dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito** ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento. Con la [Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022](#), l'INPS ha illustrato l'esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 della legge n. 162/2021 e sono state fornite istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere **entro il 31 dicembre 2022**, di accedere alla misura di esonero in esame.

Modulo telematico

Per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico **modulo telematico denominato "PAR_GEN"**, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Modalità e tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero

Con riferimento alle **modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l'anno 2022**, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande e forniti ulteriori chiarimenti. Nello specifico, con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la **retribuzione media mensile globale** e non quella del singolo lavoratore. Con il successivo Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, l'INPS ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle **certificazioni conseguite nell'anno 2023**, ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la **retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere**.

La retribuzione media mensile globale

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti dall'INPS, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l'inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di **una retribuzione media mensile globale non coerente**, in quanto inferiore a quella effettiva. Al riguardo, si precisa che l'indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della

certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata. In merito, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come **la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione**. In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all'azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Elaborazione delle domande

Tanto rappresentato, al fine di consentire all'Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l'ammontare spettante, si comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento **entro il 31 dicembre 2023** e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti **previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee**. A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l'esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate. La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024**. Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato "trasmessa", relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate. Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il **minore importo** determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. All'esito dell'elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". L'esonero autorizzato potrà essere fruito **dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa**, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato "Accolta". Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell'ipotesi di **insufficienza** di tali risorse, l'esonero - in conformità a quanto previsto dall'articolo 3,

comma 3, del medesimo decreto interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale". All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", che assume il significato di "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021". La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, è stato attribuito il codice di autorizzazione "4R".

Chiarimenti INPS

Infine, con riferimento all'esonero autorizzato si chiarisce che:

- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, **non devono ripresentare domanda**, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell'anno 2023 sarà respinta;
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, **potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa**, in quanto l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante.

Fonte: [Messaggio INPS n. 2844 del 13 agosto 2024](#).

NdR: potrebbero interessarti anche... [Esonero contributivo certificazioni parità di genere 2023: domande entro il 30 aprile 2024](#) [Certificazione della parità di genere ora essenziale anche per gli appalti](#) [Esonero contributivo per aziende che possiedono la certificazione di parità di genere](#)

Antonella Madia Mercoledì 11 settembre 2024